



**COMUNE DI URGANO**  
*Provincia di Bergamo*

**COPIA**

<b>ORDINANZA N.</b>	<b>3</b>
<b>REG. GEN.</b>	<b>47</b>
<b>Data di registrazione</b>	<b>12-07-2023</b>

**DEL SINDACO**

OGGETTO: ORDINANZA CONTENIMENTO ZANZARA TIGRE ANNO 2023

*N. 569 Reg. Pubbl.*

*La presente ordinanza viene pubblicata in data odierna all'Albo Pretorio On-Line ove rimarrà esposta fino al 27-07-2023 consecutivamente e atteso la pubblicazione laddove previsto dalla norma sulla sezione trasparenza.*

*Addì 12-07-2023*

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE  
F.to Marco Gastoldi

## IL SINDACO

PREMESSO che è stata riscontrata la presenza sul territorio bergamasco della zanzara *Aedes albopictus*, comunemente nota come “zanzara tigre”, specie culicina proveniente dal sud est asiatico ed introdotta in Italia a partire dal 1990 e successivamente diffusasi anche nelle realtà territoriali contigue con la provincia di Bergamo;

CONSIDERATI:

- all’atto delle attuali conoscenze, i rischi sanitari connessi alla presenza di *Aedes Albopitus*, in particolare relative alle recenti segnalazioni di infezioni da virus chikungunya e Nile, nelle provincie di Ravenna, Cesena-Forlì, Rimini, Mantova, veicolate dalla zanzara tigre;
- le specifiche caratteristiche biologiche dell’insetto, la sua aggressività nei confronti dell’uomo e degli animali, con attività di puntura spiccata nelle ore diurne e nei luoghi all’aperto anche in spazi urbanizzati, e la molestia, anche di rilevante entità, creata nei riguardi della popolazione;

DATO ATTO Che il Ministero della Salute, attraverso l’Istituto Superiore di Sanità, e la stessa Regione Lombardia con note del 03/10/2007 e successive, invitavano ad attivare tutte le misure atte a monitorare e a contenere la proliferazione di questi insetti;

ATTESO che l’Amministrazione Comunale intende adottare tutte le misure necessarie a controllare e contenere il fenomeno infestante.

VISTA la proposta dell’ATS della Provincia di Bergamo del 29.06.2023 prot. U.0064041, che invita ad assumere idonei provvedimenti.

RITENUTA indispensabile la piena collaborazione dei cittadini per garantire il contenimento della infestazione entro termini accettabili;

Visto l’art. 344 del T.U. Leggi Sanitarie – RD 27.7.1934, n. 1265;

Visto l’art. 107 del D.lgs. 18.8.2000;

Viste le Circolari del Ministero della Sanità n. 13/1991 e 42/1993;

Visto il Regolamento Locale d’Igiene;

Visto la nota della Regione Lombardia del 15.03.2016 prot. GI.2016.0009198;

Vista la Legge 24.11.1981, n. 689;

## ORDINA

**NEI MESI PRIMAVERILI ED ESTIVI a tutti i cittadini e agli Amministratori condominiali, agli asili nido, alle scuole pubbliche e private di:**

- non abbandonare oggetti e/o contenitori che possano raccogliere acqua piovana;
- procedere a regolare svuotamento di oggetti e contenitori situati nelle proprie aree private (giardini, cortili, terrazzi, ecc)
- coprire i contenitori inamovibili con reti zanzariere a maglia stretta;

- tenere puliti i cortili, i giardini, e le aree aperte da erbacce, sterpi e rifiuti di ogni genere, provvedendo al regolare sfalcio dell'erba e delle siepi, sistemandoli inoltre in modo da evitare il ristagno delle acque meteoriche o di qualsiasi altra provenienza;
- TRATTARE CON PRODOTTI LARVICIDI\* (da maggio a ottobre con cadenza ogni 15 giorni salvo l'uso di prodotti equipollenti) i tombini di raccolta dell'acqua piovana presenti nelle proprie aree private (giardini, cortili, ecc).
- TRATTARE con PRODOTTI ADULTICIDI (da maggio a ottobre con cadenza di un trattamento ogni 30gg, le siepi, i cespugli delle aree verdi private di proprietà, tale attività potrà essere eseguita con l'utilizzo di prodotti in libera vendita e con apparecchiature manuali di bassissimo costo).

\* il principio attivo da utilizzare è preferibilmente di tipo biologico/ecologico.

## **ORDINA ALTRESI'**

### **ai gestori di depositi, anche temporanei, di copertoni per attività di riparazione, rigenerazione e vendita e ai detentori di copertoni in generale di:**

- **stoccare** i copertoni, dopo averli svuotati di eventuali raccolte d'acqua al loro interno, al coperto o in containers dotati di coperchio o, se all'aperto, proteggerli con teli impermeabili in modo tale da evitare raccolte d'acqua sui teli stessi; a tal fine i copertoni possono essere disposti a piramide e coperti con teli impermeabili ben fissati;
- **ridurre** al minimo i tempi di stoccaggio dei copertoni fuori uso, per evitare accumuli difficilmente gestibili sotto l'aspetto igienico sanitario, concordando con le imprese di smaltimento tempi brevi di prelievo;
- **provvedere**, in caso di documentata impossibilità a coprire i copertoni stoccati all'aperto, ad eseguire nel periodo dal 1 maggio al 30 ottobre dei periodici trattamenti larvicidi e adulticidi (ogni 10-20 giorni) comunicando con 48 ore di anticipo al Comune, la data e l'ora dell'intervento.

### **Alle ditte che effettuano attività di rottamazione-demolizione auto di:**

- **provvedere**, dal 1 maggio al 30 ottobre dei periodici trattamenti adulticidi (ogni 10-20 giorni) comunicando con 48 ore di anticipo al Comune, la data e l'ora dell'intervento.

### **a tutti i conduttori di orti di:**

- **eseguire** l'annaffiatura diretta, tramite pompa o con contenitore da riempire di volta in volta e da svuotare completamente dopo l'uso;
- **sistemare** tutti i contenitori e altri materiali (es. teli di plastica) in modo da evitare la formazione di raccolte d'acqua in caso di pioggia;
- **chiudere** appropriatamente e stabilmente con coperchi o retine antinsetto a maglie strette gli eventuali serbatoi d'acqua;

### **Ai soggetti pubblici e privati, responsabili o che comunque ne abbiano l'effettiva disponibilità di scarpate ferroviarie, scarpate e cigli stradali, corsi d'acqua, aree incolte e aree dismesse di:**

- **mantenere** le aree libere da sterpaglie, rifiuti o altri materiali che possano favorire il formarsi di raccolte d'acqua stagnanti;

### **ai responsabili dei cantieri di:**

- **evitare** raccolte di acqua in bidoni e altri contenitori; qualora l'attività richieda la necessità di contenitori con acqua, questi devono essere dotati di copertura ermetica, oppure debbono essere svuotati completamente con periodicità non superiore a 5 giorni;
- **sistemare** i materiali necessari all'attività e quelli di risulta in modo tale da evitare raccolte d'acqua;
- **provvedere**, in caso di sospensione dell'attività del cantiere, alla sistemazione di tutti i materiali presenti in modo da evitare raccolte di acque meteoriche;

**All'interno dei cimiteri**, qualora non sia disponibile acqua trattata con prodotti larvicidi, i vasi portafiori devono essere riempiti con sabbia umida, al posto dell'acqua. In caso di utilizzo di fiori finti il vaso dovrà essere comunque riempito di sabbia, se collocato all'aperto.

## **AVVERTE**

- che le disposizioni della presente ordinanza sono impartite in applicazione del Regolamento comunale d'igiene per la tutela della salute e dell'ambiente;
- che la responsabilità delle inadempienze alla presente ordinanza è attribuita a coloro che risultano avere titolo per disporre legittimamente del sito in cui le inadempienze saranno riscontrate;
- che i trasgressori della presente ordinanza sono passibili della sanzione amministrativa pecuniaria sino ad euro 103,00 prevista dall'art. 344 del R.D. 27.7.1934, n.1265.

## **DISPONE ALTRESI'**

- che in presenza di casi sospetti od accertati di Chikungunya/Dengue o di situazioni di infestazioni localizzate di particolare consistenza, con associati rischi sanitari, in particolare nelle aree circostanti siti sensibili quali scuole, ospedali, strutture per anziani o simili, il Comune provvederà ad effettuare direttamente trattamenti adulticidi, larvicidi e di rimozione dei focolai larvali in aree pubbliche e private, provvedendo se del caso con separate ed ulteriori ordinanze contingibili e urgenti volte ad ingiungere l'effettuazione di detti trattamenti nei confronti di destinatari specificatamente individuati.

## **DISPONE ALTRESI'**

- sia resa nota alla popolazione mediante l'affissione all'Albo Pretorio informatico Comunale;
- venga portata a conoscenza della cittadinanza utilizzando il sito web del comune di Urganò e i social media del Comune;
- sia trasmessa alla Polizia Locale del Comune di Urganò che è incaricata a vigilare sull'ottemperanza della stessa, sanzionando gli eventuali trasgressori come da presente atto;

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al T.A.R. LOMBARDIA entro e non oltre i 60 giorni dalla data di notifica dello stesso e in alternativa ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data di notifica dello stesso.

La presente ordinanza, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa, è pubblicata all'Albo pretorio on-line del Comune di Urgnano per 15 giorni consecutivi.

IL SINDACO  
F.to Marco Gastoldi

Copia conforme all'originale  
Urgnano li, 12-07-2023

Il Funzionario